



Premix S.p.A.

Codice Etico di Comportamento

(ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e successive modificazioni)

C.da S. Catrini - 96010 Melilli (SR)
Partita IVA 00937210896
Reg. soc. 7737 c.c.i.a.a. Siracusa 84598

Luglio 2013

**CODICE ETICO DI COMPORTAMENTO
AI SENSI DEL D.LGS. 8 GIUGNO 2001 N. 231
E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI**

**CAPO I
Disposizioni generali**

Art. 1

1. In ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e successive modificazioni, Premix SpA adotta il presente codice etico che regola i comportamenti che gli amministratori ed i dipendenti di Premix SpA sono tenuti a rispettare affinché:
 - l'attività economica ed industriale di Premix SpA risulti ispirata al rispetto della legge e dei regolamenti amministrativi, sia statali che regionali, e risulti attuata con trasparenza, lealtà commerciale e nel rispetto delle regole etiche proprie dei rapporti imprenditoriali e commerciali;
 - sia evitata e prevenuta la commissione di atti illeciti e di reati ed in particolare la commissione dei reati contemplati dal D.Lgs. n. 231/2001 e successive modificazioni.
2. Il presente codice etico si applica in quanto compatibile, anche ai rappresentanti, mandatari, agenti, collaboratori e consulenti esterni che agiscono in nome e/o per conto di Premix SpA.
3. Premix SpA non intrattiene alcun rapporto con chi non si impegna a rispettare e non rispetta le prescrizioni del presente codice etico.

Art. 2

1. I soggetti di cui al precedente art. 1 non devono mai compromettere i principi fondamentali quale l'onestà o l'integrità nel perseguimento dell'attività di Premix SpA. Devono, inoltre, rispettare le leggi e le normative vigenti orientando le proprie azioni ed i propri comportamenti in conformità ai principi, agli obiettivi ed agli impegni richiamati nel presente codice etico.

A tal fine Premix SpA provvede ad informare i predetti soggetti sulla normativa da rispettare al fine di evitare la commissione dei reati contemplati nel D.Lgs. n. 231/2001, e successive modificazioni, mediante appositi programmi di formazione ed aggiornamento.
2. I soggetti di cui all'art. 1 devono astenersi dal porre in essere o dal tentare di porre in essere comportamenti che potrebbero agevolare e/o determinare la commissione di fatti illeciti e reati ed in particolare dei reati di cui al D.Lgs. n. 231/2001 e successive modificazioni.
3. I rapporti tra i soggetti di cui all'art. 1 devono essere improntati a criteri e comportamenti di correttezza, lealtà e reciproco rispetto.

Art. 3

1. Tutte le azioni, operazioni e transazioni compiute o poste in essere a vantaggio di Premix SpA o nel suo interesse devono essere ispirate alla massima correttezza dal punto di vista della gestione, alla completezza e trasparenza delle informazioni, alla legittimità sotto l'aspetto formale e sostanziale e alla chiarezza e verità nei riscontri contabili, secondo le norme vigenti, secondo le procedure adottate e devono essere assoggettabili a verifica.
2. In virtù della posizione che occupano, i soggetti di cui all'art. 1 devono valutare tutte le problematiche etiche e giuridiche connesse alle decisioni d'affari, analizzare tutti gli aspetti delle situazioni rilevanti e decidere se richiedere assistenza nell'assumere qualsiasi decisione che, direttamente o indirettamente, è posta in essere nell'interesse di Premix SpA o a suo vantaggio.
3. In nessun caso i soggetti di cui all'art. 1 dovranno offrire o versare a terzi, siano essi amministratori, dipendenti, consulenti o collaboratori di autorità, pubbliche amministrazioni, fornitori o clienti somme di denaro o altre utilità al fine di ottenere indebiti favori o trattamenti preferenziali per Premix SpA o comunque per indurre o accettare che tali persone violino i propri doveri ed obblighi nell'interesse di Premix SpA.

Art. 4

1. Ogni operazione e transazione effettuata deve essere correttamente registrata e si deve facilmente verificare l'autorizzazione, la legittimità, nonché la sua coerenza e congruità. Ciascuna operazione deve essere supportata da adeguata documentazione al fine di poter procedere, in ogni momento, all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato, verificato l'operazione stessa.
2. Quanto specificato nel precedente comma si deve estendere anche per il caso di pagamento di somme o beni che non sono stati fatti direttamente da dipendenti di Premix SpA, bensì effettuati tramite persone o società che agiscono per conto di Premix SpA sia in Italia che all'estero.
3. Se Premix SpA intende utilizzare un soggetto terzo esterno alla sua struttura (soggetti di cui all'art. 1, 2° comma) nei suoi rapporti con la Pubblica Amministrazione, con clienti e fornitori e con i terzi in genere, la scelta di tale soggetto dovrà ispirarsi ai seguenti principi:
 - deve trattarsi di soggetti e persone che non abbiano commesso reati contro la Pubblica Amministrazione o che non siano comunque stati esclusi dalla facoltà di contrarre con la Pubblica Amministrazione e comunque deve trattarsi di soggetti e persone aventi una buona reputazione sul mercato;
 - le azioni e le attività di tali soggetti debbono essere controllate e verificate in modo tale da accertarsi che essi agiscano nel rispetto delle leggi e dei regolamenti applicabili nonché nel rispetto del presente codice etico;
 - i compensi e/o le somme comunque richieste da tali soggetti e persone nell'espletamento

del loro incarico devono essere ragionevoli e proporzionate all'attività svolta, anche tenuto conto delle condizioni di mercato.

4. I contenuti del presente codice etico dovranno essere fatti assumere quale specifico obbligo contrattuale all'interno del contratto che regola i rapporti tra Premix SpA ed il suddetto soggetto terzo, prevedendo la facoltà di risolvere il contratto stesso nel caso in cui il predetto soggetto violi il presente codice etico.
5. E' vietato far rappresentare Premix SpA, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, da un soggetto "terzo" quando, tenuto conto della sua posizione lavorativa e/o professionale, dei suoi rapporti personali o familiari e/o della posizione lavorativa e/o professionale e dei rapporti personali o familiari di un suo congiunto o comunque in altro modo, si possa creare il sospetto e/o i presupposti di un conflitto d'interessi a danno della Pubblica Amministrazione.

Art. 5

1. Nel caso in cui le disposizioni del presente codice etico siano disattese, Premix SpA prenderà i provvedimenti sanzionatori, previsti dal Capo XIV del presente codice etico, nei confronti dei soggetti di cui all'art. 1, che risulteranno essersi comportati illegalmente e contrariamente alle norme del presente codice e delle disposizioni legislative vigenti.
2. I soggetti di cui all'art. 1 dovranno comunicare al diretto superiore ed all'Organismo di Vigilanza la commissione di reati, di cui vengono a conoscenza.

CAPO II

Reati contro la Pubblica Amministrazione e di falso in monete, carte di credito e valori di bollo

Art. 6

1. Ai fini del presente codice etico, per Pubblica Amministrazione si deve intendere lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, i consorzi e associazioni di tali soggetti e comunque qualsiasi ente pubblico o soggetto avente personalità giuridica pubblica; si deve intendere, altresì, qualsiasi agenzia amministrativa indipendente, persona, fisica o giuridica, anche di natura privata, che agisca in qualità di pubblico ufficiale o in qualità di incaricato di un pubblico servizio o concessionaria di servizi o di funzioni pubbliche. Sempre ai sensi del presente codice etico, nella definizione di ente pubblico sono compresi quegli enti privati, ivi comprese le società che, in forza di atto legislativo, regolamentare o amministrativo, esercitano pubblici poteri delegati dalla Pubblica Amministrazione, ovvero svolgono fasi o funzioni di un procedimento amministrativo o ancora prestano o svolgono pubblici servizi o comunque in generale adempiono ad una funzione pubblicistica posta a presidio della tutela da interessi generali.
2. Nella nozione di Pubblica Amministrazione rientrano le Comunità Europee e tutti gli organi ed enti rientranti nel loro ordinamento nonché tutti gli enti pubblici e o altri soggetti indicati nel precedente comma 1 del presente articolo appartenenti ad ordinamenti giuridici di altri paesi e/o di altri organismi aventi soggettività di diritto pubblico internazionale.

Art. 7

1. Non è assolutamente consentito, né direttamente né per il tramite di una persona fisica o giuridica, offrire denaro, doni o compensi, sotto qualsiasi forma, né promettere qualsiasi oggetto, servizio, prestazione, favore od altre utilità a dirigenti, funzionari o dipendenti della Pubblica Amministrazione o a loro parenti o conviventi, sia italiani che di altri paesi, per indurre, facilitare o remunerare una decisione, il compimento di un atto d'ufficio o contrario ai doveri di ufficio della Pubblica Amministrazione, posti in essere nell'interesse di Premix SpA o a suo vantaggio.
2. Le disposizioni di cui al precedente comma 1 si applicano anche nei confronti delle persone fisiche o giuridiche che agiscono alle dipendenze o per conto della Pubblica Amministrazione.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo operano anche nel caso di illecite pressioni e anche ove le promesse di denaro o altre utilità richieste non siano in connessione con alcuna violazione dei doveri d'ufficio del soggetto appartenente o che agisce per conto della Pubblica Amministrazione.
4. Nel corso di una trattativa d'affari, richiesta o rapporto commerciale o contatto di qualsiasi altro genere con la Pubblica Amministrazione i soggetti di cui all'art. 1 devono tenere un comportamento ispirato alla massima correttezza ed integrità; in particolare ed in via esemplificativa non vanno intraprese, direttamente o indirettamente dai soggetti di cui all'art.1, le seguenti azioni:
 - esaminare o proporre opportunità di impiego e/o commerciali che possano avvantaggiare direttamente o indirettamente dipendenti della Pubblica Amministrazione a titolo personale;
 - offrire o in alcun modo fornire compensi, omaggi o trattamenti di favore, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 8;
 - sollecitare o ottenere informazioni riservate che possano compromettere l'integrità o la reputazione di entrambe le parti.
5. Quando è in corso una qualsiasi trattativa d'affari, richiesta o rapporto o contatto di qualsiasi altro genere con la Pubblica Amministrazione, il personale incaricato non deve cercare di influenzare impropriamente le decisioni della controparte, comprese quelle dei soggetti che trattano o prendono decisioni, per conto della Pubblica Amministrazione e non deve comunque richiedere o dare l'impressione di richiedere trattamenti di favore.

Nel caso specifico dell'effettuazione di una gara con la Pubblica Amministrazione si dovrà operare nel rispetto della legge e della corretta prassi commerciale.
6. Qualora i soggetti di cui all'art. 1 ricevano richieste esplicite o implicite di benefici di qualsiasi natura da parte della Pubblica Amministrazione ovvero da parte di persone fisiche o giuridiche che agiscono alle dipendenze o per conto della stessa Pubblica Amministrazione devono immediatamente sospendere ogni rapporto e informare per iscritto il proprio diretto

superiore ed il responsabile della funzione di controllo interno.

Qualsiasi dipendente, in ogni caso di dubbio, riferirà come sopra senza indugio.

7. I soggetti di cui all'art. 1 non devono eludere le prescrizioni indicate nei precedenti commi ricorrendo a forme diverse di aiuti, contribuzioni che sotto veste di sponsorizzazioni, incarichi, consulenze, pubblicità, assunzione di personale, ecc., abbiano le stesse finalità vietate dal presente articolo.
8. Le disposizioni indicate nei commi precedenti non si applicano a spese di rappresentanza ordinarie e ragionevoli o ad omaggi di modico valore che corrispondono alle normali consuetudini.
9. I soggetti di cui all'art. 1 devono informare, oltre che il proprio diretto superiore, l'Organismo di Vigilanza dell'avvio dei più significativi contatti operativi di Premix SpA con la Pubblica Amministrazione o con persone fisiche o giuridiche che agiscono alle dipendenze o per conto di questa, nonché del proseguimento e conclusione delle attività medesime.

Art. 8

1. Ai soggetti di cui all'art. 1 del presente codice etico è fatto tassativo divieto di indurre lo Stato o un Ente Pubblico in errore, con artifici o raggiri, per procurare a Premix SpA un ingiusto profitto con danno dello Stato o dell'Ente Pubblico stessi.
2. Il profitto ingiusto può essere diretto o indiretto e comprende anche contributi, finanziamenti ed ogni altra erogazione o agevolazione comunque denominate concesse dallo Stato, da un Ente Pubblico o dalle Comunità Europee.
3. Ai sensi del presente codice per "artificio o raggiri" si intende qualsiasi simulazione o dissimulazione posta in essere per indurre in errore, comprese dichiarazioni menzognere, omessa rivelazione di circostanze che si ha l'obbligo di riferire.
4. Ai soggetti di cui all'art. 1 è fatto tassativo divieto di utilizzare o presentare dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omettere informazioni dovute, per conseguire concessioni, autorizzazioni, licenze o altri atti amministrativi a vantaggio o nell'interesse di Premix SpA ovvero per ottenere, sempre a vantaggio o nell'interesse di Premix SpA, contributi, finanziamenti, o altre erogazioni comunque denominate concesse dalla Pubblica Amministrazione.
5. Ai soggetti di cui all'art. 1 è fatto tassativo obbligo di utilizzare contributi, finanziamenti, o altre erogazioni comunque denominate, concessi dalla Pubblica Amministrazione in conformità alle disposizioni e regole previste nelle leggi e regolamenti applicabili a tali contributi, finanziamenti o erogazioni. E', pertanto, vietato utilizzare detti contributi, finanziamenti o erogazioni per finalità diverse da quelle per cui sono stati erogati o concessi, al fine di procurare, direttamente o indirettamente, un vantaggio o un'utilità a Premix SpA.
6. Ai soggetti di cui all'art. 1 è vietato tassativamente alterare in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenire illegalmente con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o

ad esso pertinente a danno della Pubblica Amministrazione, al fine di procurare, direttamente o indirettamente, un vantaggio o un'utilità a Premix SpA.

7. Ai fini del presente codice etico per "sistema informatico" si intende un complesso di apparecchiature destinate a compiere una qualsiasi funzione utile alle persone, attraverso l'utilizzazione (anche parziale) di tecnologie informatiche.

Art. 9

1. Ai soggetti di cui all'art. 1 è fatto divieto di porre in essere comportamenti, autonomamente o di concerto con altri soggetti, volti alla falsificazione od all'alterazione, in qualsiasi modo, di monete, carte di credito, valori di bollo e carta filigranata.
2. E' altresì, fatto divieto di acquistare e detenere ovvero spendere e mettere in circolazione monete, carte di credito, valori di bollo e carta filigranata falsificati o alterati comunque ricevuti.
3. Nel caso in cui i soggetti di cui all'art. 1 ricevano, per conto di Premix SpA, pagamenti con banconote o monete che risultano in tutto od in parte false, provvederanno a custodire separatamente dalle restanti banconote o monete quelle false ed informeranno il diretto superiore e l'Organismo di Vigilanza, i quali provvederanno alle necessarie denunce ai sensi di legge.

CAPO III

Reati societari

Art. 10

1. Ai soggetti di cui all'art. 1 è fatto obbligo di agire nel rispetto delle norme statutarie e legislative che regolano le società di capitali (s.r.l. e s.p.a.) e nel rispetto delle norme legali e consuetudinarie applicabili nella redazione del bilancio di esercizio e nella redazione delle altre informative societarie contabili e di ogni altra norma applicabile.

Art. 11

1. I bilanci e le altre comunicazioni sociali, i prospetti e documenti informativi previsti dalla legge o dai regolamenti applicabili dovranno essere redatti in modo chiaro, completo e veritiero e non dovranno omettere alcuna informazione o dato che sia rilevante o significativo nella corretta rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria, economica di Premix SpA.
2. Al fine di assicurare il rispetto delle condotte prescritte dal presente articolo, tutti i soggetti di cui all'art. 1 devono:
 - fornire la massima collaborazione alle funzioni aziendali che hanno il compito di predisporre i documenti sopra indicati;
 - fornire alle funzioni aziendali che hanno il compito di predisporre i documenti sopra indicati dati ed informazioni, destinati ad essere riportati nei predetti documenti, precisi, completi e chiari;
 - segnalare eventuali conflitti di interesse;

- rispettare in maniera puntuale le procedure adottate da Premix SpA per la formazione dei predetti documenti.

Art. 12

1. E' vietato impedire o comunque ostacolare lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alla società di revisione, occultando documenti o con altri idonei artifici.
2. I soggetti di cui all'art. 1 devono, pertanto, fornire la massima collaborazione, ottemperando in maniera completa e puntuale alle richieste provenienti dalla funzione di controllo interno, dal Collegio Sindacale e dalla società di revisione e, comunque, da altri soggetti investiti, dallo statuto, dalla legge o da regolamenti applicabili, di funzioni di controllo.

Art. 13

1. E' vietato, anche mediante condotte dissimulate, restituire i conferimenti effettuati dai soci nella società o liberarli dall'obbligo di eseguirli, fuori dai casi di legittima riduzione del capitale sociale.
2. E' vietato ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.
3. E' vietato acquistare o sottoscrivere azioni o quote sociali fuori dei casi consentiti dalla legge.
4. E' vietato effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori.

Art. 14

1. Ogni amministratore di Premix SpA è tenuto a dare notizia agli altri amministratori ed al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.
2. Gli amministratori esecutivi devono altresì astenersi dal compiere l'operazione nella quale abbiano, per conto proprio o di terzi, un interesse, investendo della stessa il consiglio di amministrazione.

Art. 15

1. E' vietato formare od aumentare fittiziamente il capitale di Premix SpA mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio delle società in caso di trasformazione.

Art. 16

1. E' vietato, con atti simulati o fraudolenti, determinare maggioranze nelle assemblee di Premix SpA.
2. Alle predette assemblee non devono, pertanto, essere fornite dichiarazioni o informazioni o presentati atti o documenti falsi o non completi o comunque alterati in alcuni loro contenuti allo scopo di indurre le assemblee ad approvare specifici argomenti all'ordine del giorno.

Art. 17

1. E' vietato diffondere a chiunque notizie false, ovvero porre in essere operazioni simulate o altri artifici idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, emessi da Premix SpA.
2. Ai fini di quanto sopra:
 - per notizia deve intendersi una indicazione sufficientemente precisa di circostanze di fatto relative Premix SpA;
 - la notizia deve intendersi falsa quando, creando una falsa rappresentazione della realtà, sia tale da trarre in inganno gli operatori determinando un rialzo o un ribasso dei prezzi non regolare;
 - per altri artifici deve intendersi qualsiasi comportamento che, mediante inganno, sia idoneo ad alterare il corso normale dei prezzi.

Art. 18

1. E' vietato nelle comunicazioni da effettuarsi alle autorità pubbliche di vigilanza (in via esemplificativa e non esaustiva: la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – Consob; l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato; l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali; la Banca d'Italia) esporre fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ovvero occultare con altri mezzi fraudolenti in tutto o in parte fatti che devono essere comunicati e concernenti la situazione medesima.
2. I soggetti di cui all'art. 1, pertanto, nei rapporti con le autorità pubbliche di vigilanza, ai quali è soggetta la società, devono comportarsi secondo correttezza e nel rispetto delle prescrizioni di legge e regolamentari vigenti, fornendo alle stesse documenti chiari, precisi e corretti.

Art. 19

1. I soggetti di cui all'art. 1 non offrono, né direttamente né per il tramite di una persona fisica o giuridica, denaro, doni o compensi, sotto qualsiasi forma, né promettono qualsiasi oggetto, servizio, prestazione, favore od altre utilità a dipendenti, dirigenti, amministratori, sindaci, liquidatori, consulenti e collaboratori di clienti, fornitori, mediatori, intermediari o di terzi che comunque vengano in contatto con Premix SpA, perché compiano od omettano atti in violazione degli obblighi propri del loro ufficio o della loro funzione o dei loro obblighi di fedeltà o comunque perché assumano una decisione o compiano un atto contrario all'interesse del terzo per cui prestano la loro attività.
2. Nel corso di una trattativa d'affari, richiesta o rapporto commerciale o contatto con terzi, i soggetti di cui all'art. 1 devono tenere un comportamento ispirato alla massima correttezza ed integrità; in particolare ed in via esemplificativa non vanno intraprese, direttamente o indirettamente dai soggetti di cui all'art. 1, le seguenti azioni:
 - esaminare o proporre opportunità di impiego e/o commerciali che possano

avvantaggiare direttamente o indirettamente dipendenti, dirigenti, amministratori, sindaci, liquidatori consulenti o collaboratori del terzo a titolo personale;

- offrire o in alcun modo fornire compensi, omaggi o trattamenti di favore, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 5;
- sollecitare o ottenere informazioni riservate che possano compromettere l'integrità o la reputazione del terzo.

3. Qualora i soggetti di cui all'art. 1 ricevano richieste esplicite o implicite di benefici di qualsiasi natura da parte di persone fisiche o giuridiche che agiscono alle dipendenze o per conto di terzi devono immediatamente sospendere ogni rapporto e informare per iscritto il proprio diretto superiore e l'Organismo di Vigilanza.
4. I soggetti di cui all'art. 1 non devono eludere le prescrizioni indicate nei precedenti commi ricorrendo a forme diverse di aiuti, contribuzioni che sotto veste di sponsorizzazioni, incarichi, consulenze, pubblicità, assunzione di personale, ecc., abbiano le stesse finalità vietate dal presente articolo.
5. Le disposizioni indicate nei commi precedenti non si applicano a spese di rappresentanza ordinarie e ragionevoli o ad omaggi di modico valore che corrispondono alle normali consuetudini e sempre che non violino le disposizioni di legge vigenti nei paesi in cui opera Premix SpA e le disposizioni interne della Società.

CAPO IV

Reati transnazionali

Art. 20

1. Il 12 aprile 2006 è entrata in vigore la Legge 16/3/2006, n. 146 di "Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15/11/2000 ed il 31/5/2001", che ha previsto all'art 10 ulteriori ipotesi di reato rilevanti ai sensi del D.lgs 231/01. La finalità di tale inserimento è impedire che la criminalità possa stabilmente organizzarsi con rapporti internazionali consolidati nel tempo.

L'art 3 della Legge 146/06, pertanto, introduce nel nostro ordinamento penale una nuova figura delittuosa, il reato transnazionale, definito quale quello punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, e inoltre:

- a) sia commesso in più di uno Stato;
- b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato".

L'art 10 della L. 146/06, inoltre, prevede che vi sia responsabilità amministrativa per l'ente che, realizzando un reato transnazionale di cui all'art 3 della stessa Legge, ponga in essere specifiche condotte che sono riprodotte nell'Allegato A al presente Codice (l'Allegato A è accluso ai soli fini informativi).

2. I soggetti di cui all'art. 1 del presente codice etico devono dunque fattivamente operare al fine di evitare il proprio coinvolgimento e il coinvolgimento di Premix SpA in atti riconducibili alle fattispecie di reato transnazionale di cui all'Allegato A.

CAPO V

Reati in materia di sicurezza sul lavoro

Art. 21

1. I soggetti di cui all'art. 1 del presente codice etico devono attenersi scrupolosamente e rispettare tutte le procedure antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro predisposte dall'organismo competente in materia di Ecologia, Ambiente e Sicurezza, al fine di evitare il verificarsi di infortuni sul lavoro con particolare attenzione ai possibili infortuni con esito mortale o con lesioni gravi o gravissime.

CAPO VI

Reati in materia di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

Art. 22

1. I soggetti di cui all'art. 1 del presente codice etico non possono acquistare, ricevere od occultare denaro o altri beni provenienti da un'attività delittuosa, o comunque intromettersi nel farli acquistare, ricevere, od occultare.

Art. 23

1. I soggetti di cui all'art. 1 del presente codice etico non possono compiere attività di riciclaggio consistente nel sostituire o trasferire denaro, beni o altre utilità provenienti da un'attività delittuosa non colposa, ovvero nel compiere in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Art. 24

1. Fermo quanto previsto nei precedenti articoli 22 e 23, in ogni caso ai soggetti di cui all'art. 1 del presente codice etico è vietato impiegare in qualsiasi modo nell'attività economica o finanziaria di Premix SpA denaro, beni, o altre utilità provenienti da un'attività delittuosa.

CAPO VII

Rispetto delle comunicazioni informatiche e telematiche, dei sistemi informatici, dei dati e dei documenti informatici

Art. 25

1. I soggetti di cui all'art. 1 nell'uso degli strumenti informatici e telematici messi a disposizione da Premix SpA devono agire nel rispetto di tutte le normative vigenti e delle disposizioni date dalla società e comunque con buona fede, probità, lealtà e correttezza e non pongono in essere comportamenti che possano costituire interferenza o intercettazione delle altrui comunicazioni informatiche o telematiche o che possano tradursi in danni o pregiudizi di qualsiasi genere per i sistemi informatici, i programmi, i dati e le informazioni della società e di tutti i terzi, sia privati che pubbliche amministrazioni.
2. I soggetti di cui all'art. 1 debbono operare nel rigoroso rispetto della riservatezza delle altrui comunicazioni informatiche o telematiche e pertanto non potranno introdursi o accedere per nessuna ragione a sistemi telematici o informatici se non quando ciò sia legittimo e autorizzato dallo svolgimento delle proprie mansioni e funzioni e tale ingresso avvenga con le modalità stabilite dall'organizzazione della società.
3. I soggetti di cui all'art. 1 non potranno introdursi in banche dati informatiche se non quando tale accesso sia legittimo e autorizzato e, comunque, non potranno utilizzare dati che sappiano o sospettino essere stati ottenuti attraverso l'illecito accesso a banche dati di terzi.
4. I soggetti di cui all'art. 1 non potranno in essere alcuna attività che possa, direttamente o indirettamente, recare danno a sistemi informatici o telematici di terzi o che possa determinare il deterioramento, l'alterazione o la cancellazione di programmi informatici, informazioni o dati delle società di terzi.
5. I soggetti di cui all'art. 1 non acquisiranno illegittimamente in alcun modo codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico di terzi e, in caso di ricezione dei predetti codici, parole chiave o mezzi da terzi, non se ne avvarranno e comunque provvederanno ad informare della circostanza il titolare legittimo.
6. I soggetti di cui all'art. 1 non altereranno il contenuto di documenti informatici pubblici o privati veri, né creeranno documenti informatici pubblici o privati falsi o che possano indurre terzi in errore sulla loro provenienza o sul loro autore. Nel caso in cui abbiano il sospetto che documenti informatici pubblici o privati utilizzati nell'ambito delle loro mansioni siano falsi o alterati provvederanno a riferirne immediatamente al superiore gerarchico.

CAPO VIII

Dichiarazioni innanzi all'autorità giudiziaria

Art. 26

1. I soggetti di cui all'art. 1 qualora chiamati a rendere testimonianza innanzi all'autorità giudiziaria in sede civile, penale o amministrativa, rendono dichiarazioni conformi alla verità anche quando le circostanze riferite possono esser pregiudizievoli per Premix SpA.
2. I soggetti di cui all'art. 1 non potranno in essere alcun comportamento che induca o possa indurre, direttamente o indirettamente, una persona, sia essa dipendente o non dipendente di Premix SpA, a non rendere dichiarazioni, o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere.

CAPO IX

Protezione delle opere dell'ingegno altrui

Art. 27

1. I soggetti di cui all'art. 1 nello svolgimento dell'attività lavorativa pongono in essere tutti gli accorgimenti e precauzioni necessarie al fine di evitare l'uso di opere dell'ingegno altrui senza l'autorizzazione del titolare dei diritti. Si precisa che per opere dell'ingegno, rilevanti ai fini del presente codice etico, si intendono in particolare, tra le altre, le seguenti:
 - a. i disegni e le opere dell'architettura;
 - b. le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia;
 - c. i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso;
 - d. le banche di dati, intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto;
 - e. le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico.
2. In particolare i soggetti di cui all'art. 1 non utilizzano la rete informatica di Premix SpA per diffondere sulla rete Internet opere dell'ingegno di qualsivoglia genere se non nello svolgimento delle proprie mansioni lavorative e, comunque, previa le verifiche descritte nel successivo art. 28.

Art. 28

1. In particolare i soggetti di cui all'art. 1 prima di diffondere foto, documenti, testi, grafici o altri elaborati sulla rete Internet tramite il sito di Premix SpA o, comunque prima di diffondere al pubblico depliant, documentazione tecnica, riviste informative, pubblicità e ogni altra comunicazione rivolta a una pluralità non determinata di soggetti verificano per ogni foto, documento, testo, grafico o elaborato diffuso o contenuto nella documentazione diffusa sussista almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) sia stato specificamente sviluppato o scritto da dipendenti o consulenti di Premix SpA;
 - b) i diritti siano stati acquistati dall'avente diritto;
 - c) si tratti di foto, documento, testo grafico o elaborato non protetto dal diritto d'autore.Si dovrà in ogni caso acquisire documentazione adeguata a comprovare le verifiche effettuate.
2. I soggetti di cui all'art. 1 non utilizzano, nell'ambito della attività lavorativa, opere dell'ingegno altrui quando abbiano elementi di sospetto per ritenere che tali opere dell'ingegno o i relativi diritti di utilizzo non siano stati acquisiti da Premix SpA.

Art. 29

1. I soggetti dei cui all'art. 1 utilizzano sui computer di Premix SpA esclusivamente banche dati, estratti di banche dati e programmi che siano stati regolarmente acquistati dal titolare dei diritti e tali banche dati e programmi non verranno duplicati o trasferiti a terzi se non nei casi in cui ciò sia stato consentito dalla legge.
2. Prima di scaricare o utilizzare banche date o programmi sui computer di Premix SpA i soggetti di cui all'art. 1 pongono in essere adeguate verifiche sulla legittimità di tale scaricamento o utilizzo e nel dubbio si astengono dal porre in essere tale comportamento.

Art. 30

1. I soggetti di cui all'art. 1 del presente codice etico devono dunque fattivamente operare al fine di evitare il proprio coinvolgimento e il coinvolgimento di Premix SpA in atti riconducibili alle fattispecie di reato di cui all'Allegato B.

CAPO X

Delitti contro l'industria e il commercio

Art. 31

1. I soggetti di cui all'art. 1, ciascuno nell'ambito delle mansioni che gli competono, assicurano che l'attività industriale e commerciale di Premix SpA sia condotta, nei confronti dei clienti e dei concorrenti, con lealtà, probità e trasparenza e nel rispetto dei principi della libera concorrenza.
2. In particolare i soggetti di cui all'art. 1 non potranno in essere e non consentiranno che sia posto in essere nell'interesse di Premix SpA alcuno dei seguenti comportamenti:

- a) uso di nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o con i segni distintivi legittimamente usati da altri;
- b) esecuzione, con qualsiasi mezzo, di atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente;
- c) diffusione di notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente, idonei a determinarne il discredito;
- d) appropriazione di pregi dei prodotti o dell'impresa di un concorrente;
- e) utilizzo diretto o indiretto di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda.

Art. 32

1. I soggetti di cui all'art. 1 pongono in essere tutti i comportamenti e accorgimenti, ciascuno in relazione alla sua specifica mansione, al fine che i prodotti venduti da Premix SpA siano conformi alla descrizione tecnica consegnata a ciascun cliente.

Art. 33

1. I soggetti di cui all'art. 1 pongono in essere tutti i comportamenti e accorgimenti, ciascuno in relazione alla sua specifica mansione, al fine che i prodotti e servizi venduti da Premix SpA siano contrassegnati da marchi e altri segni distintivi che siano regolarmente registrati o, comunque, in relazione a cui sia stata presentata la domanda di registrazione a favore di Premix SpA e, ove non oggetto di domanda di registrazione, comunque che siano stati preventivamente sottoposti alle verifiche di cui al successivo comma 2.
2. I soggetti di cui all'art. 1 prima di presentare la domanda di registrazione di un marchio o di un altro segno distintivo provvedono a far verificare da professionisti del settore che tale marchio o un marchio simile non sia già utilizzato, già registrato o già oggetto di domanda di registrazione presentata da terzi concorrenti o, comunque, che non possa confondersi con marchi di terzi concorrenti e che la registrazione sia in conformità con la disciplina dei marchi e segni distintivi di cui al D.Lgs. 10 febbraio 2005 n. 30.

Art. 34

1. I soggetti di cui all'art. 1 pongono in essere tutti i comportamenti e accorgimenti, ciascuno in relazione alla sua specifica mansione, al fine che non vengano utilizzati nell'attività di produzione e/o commercializzazione invenzioni, disegni e modelli o altre tipologie di proprietà industriale in relazione alle quali Premix SpA non abbia i relativi diritti di proprietà o diritti di utilizzazione. In ogni caso si dovranno porre in essere le necessarie verifiche al fine di accertare che impianti, procedimenti di produzione e ogni altro mezzo o procedura utilizzato da Premix SpA nell'attività produttiva non violino diritti esclusivi di pertinenza di terzi soggetti.

Art. 35

1. I soggetti di cui all'art. 1 che siano preposti allo svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo per Premix SpA verificano che i ritrovati dell'attività di ricerca, destinati ad essere utilizzati da

Premix SpA, non costituiscono violazione di diritti esclusivi o di segreti industriali di soggetti concorrenti, verifica da effettuarsi anche tramite l'ausilio di professionisti del settore.

Art. 36

1. I soggetti di cui all'art. 1 del presente codice etico devono dunque fattivamente operare al fine di evitare il proprio coinvolgimento e il coinvolgimento di Premix SpA in atti riconducibili alle fattispecie di reato di cui all'Allegato C.

CAPO XI

Delitti di criminalità organizzata

Art. 37

1. I soggetti di cui all'art. 1, ciascuno nell'ambito delle proprie mansioni, non concludono contratti di società, associazioni in partecipazione, contratti di interessenza, associazioni temporanee di impresa, associazione temporanee di scopo o altri contratti di carattere associativo con soggetti affiliati ad associazioni criminali o che risultino infiltrati da associazioni criminali. A tal fine prima della conclusione di uno qualsiasi delle predette tipologie di contratti dovranno essere effettuate adeguate verifiche idonee ad escludere che le altre parti contrattuali siano affiliati ad associazioni criminali o che risultino infiltrati da associazioni criminali.

Art. 38

1. I soggetti di cui all'art. 1 nello svolgimento dell'attività di promozione e commercializzazione dei prodotti di Premix SpA non si avvalgono dell'assistenza di soggetti che risultino affiliati ad associazioni criminali o che risultino infiltrati da associazioni criminali. A tal fine i soggetti di cui all'art. 1, ciascuno nell'ambito delle specifiche mansioni, non concludono contratti di procacciamento di affari, agenzia o simili con terzi senza aver verificato con adeguatezza l'inesistenza di affiliazioni o infiltrazioni con associazioni criminose.

Art. 39

1. I soggetti di cui all'art. 1 nello svolgimento dell'attività di acquisto di beni e servizi verificano che i fornitori o prestatori di servizi non risultino affiliati ad associazioni criminali o non risultino infiltrati da associazioni criminali. A tal fine i soggetti di cui all'art. 1, ciascuno nell'ambito delle specifiche mansioni, non concludono contratti di acquisizione di beni o servizi con terzi senza aver verificato con adeguatezza l'inesistenza di affiliazioni o infiltrazioni da parte associazioni criminose.

Art. 40

1. I soggetti di cui all'art. 1 del presente codice etico devono dunque fattivamente operare al fine di evitare il proprio coinvolgimento e il coinvolgimento di Premix SpA in atti riconducibili alle fattispecie di reato di cui all'Allegato D.

CAPO XII
Delitti contro l'ambiente
Art. 41

1. I soggetti di cui all'art. 1, ciascuno nell'ambito delle mansioni che gli competono, assicurano che l'attività industriale e commerciale di Premix SpA sia condotta in conformità ai principi e alle norme volte alla tutela dell'ambiente e all'uso sostenibile delle risorse naturali.
2. Ai fini del presente capo per normativa ambientale o rivolta alla tutela dell'ambiente e della salute si intende la disciplina:
 - a) volta a prevenire comportamenti che provochino o possano provocare danni alla qualità dell'aria, alla qualità del suolo o alla qualità delle acque ovvero alla fauna o alla flora ovvero anche con danno o pregiudizio alla salute o all'integrità psico-fisica delle persone;
 - b) volta a prevenire l'uccisione o la distruzione di specie animali o vegetali protette;
 - c) volta a prevenire il deterioramento di un habitat naturale o di specie all'interno di un sito protetto;
 - d) volta a prevenire e/o a regolamentare la produzione, importazione, esportazione, immissione o uso di sostanze che riducono lo strato di ozono;
 - e) volta a gestire correttamente sostanze e miscele pericolose sia in fase produttiva sia in fase di commercializzazione.

Art. 42

1. I soggetti di cui all'art. 1 pongono in essere tutti i comportamenti e accorgimenti, ciascuno in relazione alla propria specifica mansione, affinché nella progettazione, costruzione, interventi di modifica o chiusura e dismissione di siti produttivi nonché nel corso dell'attività produttiva di Premix SpA siano rispettate tutte le applicabili leggi, norme e regolamenti ambientali sia a livello nazionale che regionale e locale e gli specifici legittimi provvedimenti amministrativi emanati sulla base della predetta normativa ambientale con specifico riferimento, a titolo esemplificativo, a:
 - a) scarichi idrici;
 - b) scarichi e immissioni nel suolo e sottosuolo;
 - c) emissioni in atmosfera;
 - d) emissione di radiazioni ionizzanti;
 - e) trattamento e gestione dei rifiuti derivanti dall'attività produttiva o recuperati nelle attività produttive;
 - f) trasporto e smaltimento di rifiuti, anche se effettuato da terzi appaltatori;
 - g) bonifica di siti contaminati.
2. In ogni caso si dovranno porre in essere le necessarie verifiche al fine di accertare che impianti, procedimenti di produzione e ogni altro mezzo o procedura utilizzato da Premix SpA nella sua attività produttiva non violino alcuna legge, norma e regolamento ambientale

applicabili sia a livello nazionale che regionale e locale e alcun specifico legittimo provvedimento amministrativo.

3. I soggetti di cui all'art. 1 pongono in essere tutti i comportamenti e accorgimenti, ciascuno in relazione alla propria specifica mansione, affinché tutte le attività di monitoraggio e comunicazione richieste dalla normativa ambientale applicabile siano correttamente eseguite e affinché Premix SpA collabori fattivamente e lealmente con tutte le pubbliche autorità preposte alla tutela dell'ambiente.

CAPO XIII

Assunzione di dipendenti

Art. 43

1. I soggetti di cui all'art. 1 nelle procedure di assunzione di dipendenti di Premix SpA rispettano tutte le norme di legge applicabili e operano senza alcuna discriminazione di lingua, razza, religione, sesso, nazionalità, orientamento politico o sindacale,
2. I soggetti di cui all'art. 1 assumono alle dipendenze di Premix SpA lavoratori stranieri solo nel rigoroso rispetto di tutte le normative applicabili ed in particolare solo se i lavoratori stranieri sono debitamente muniti di valido permesso di soggiorno in conformità alla normativa applicabile ovvero, ove consentito dalla normativa applicabile, se sono muniti di permesso scaduto per il quale sia stato richiesto, nei termini di legge, il rinnovo.

CAPO XIV

Sanzioni disciplinari

Art. 44

1. Spetta all'Organismo di Vigilanza il compito di verificare ed accertare eventuali violazioni dei doveri previsti nel presente codice.
L'Organismo di Vigilanza trasmette i risultati degli accertamenti effettuati al Presidente di Premix SpA ed informa il Presidente del Collegio Sindacale.
2. Le procedure di contestazione delle infrazioni al presente codice etico e di irrogazione delle sanzioni conseguenti avverranno nel pieno rispetto delle disposizioni di cui all'art. 7 della Legge 20 maggio 1970 n. 300 e di quanto stabilito dal contratto collettivo di lavoro e dagli accordi aziendali, ove applicabili.
3. Nel caso in cui la violazione sia stata commessa da dipendenti di Premix SpA o da soggetti terzi, il Presidente, ferme restando le disposizioni di cui al precedente comma 2, valuterà la gravità dell'attività illecita realizzata dal soggetto e prenderà i provvedimenti opportuni, dandone informazione al Presidente del Collegio Sindacale ed all'Organismo di Vigilanza, indipendentemente dall'eventuale esercizio dell'azione penale da parte dell'Autorità Giudiziaria.
4. Nel caso in cui la violazione sia stata commessa da soggetti che rivestono la carica di membri del Consiglio di Amministrazione di Premix SpA, il Collegio Sindacale della stessa

valuterà la gravità dell'attività illecita realizzata e, a seconda delle circostanze, provvederà a convocare il Consiglio di Amministrazione o l'Assemblea degli azionisti affinché assumano i necessari provvedimenti di loro competenza.

Art. 45

1. La violazione delle norme contenute nel Capo II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII e XIII del presente codice etico commessa dagli Amministratori di Premix SpA può essere sanzionata con la revoca dagli speciali incarichi conferiti dal Consiglio di Amministrazione o, nei casi più gravi, con la revoca dalla carica di Amministratore.

Art. 46

1. La violazione delle norme contenute nel Capo II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII e XIII del presente codice etico commessa dai dipendenti può essere sanzionata, a seconda della gravità della violazione, come segue:
 - rimprovero verbale;
 - rimprovero scritto;
 - multa fino al massimo di 3 ore di retribuzione (minimo tabellare, eventuale superminimo, indennità di contingenza, eventuali aumenti periodici di anzianità);
 - sospensione dal lavoro e dal trattamento economico per un periodo non superiore a 3 giorni;
 - sospensione cautelare dal lavoro;
 - licenziamento.

Art. 47

1. Qualora la violazione delle norme contenute nel Capo II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII e XIII del presente codice sia commessa da rappresentanti, mandatari, agenti, collaboratori e consulenti esterni di Premix SpA, la sanzione è la risoluzione del contratto, con diritto da parte della società ai danni eventualmente subiti a causa della condotta illecita realizzata. A tal fine, nella stipula dei contratti con i soggetti sopra indicati, gli interessati dovranno inserire apposita clausola che preveda la facoltà di risolvere il contratto stesso nel caso in cui i predetti soggetti violino le norme contenute nel Capo II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII e XIII del presente codice etico.

Art. 48

1. Nel caso di violazione delle norme contenute nel Capo II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII e XIII del presente codice etico da parte dell'Organismo di Vigilanza ovvero di omissione da parte di quest'ultimo dei necessari controlli, il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Collegio Sindacale, provvede a comminare le sanzioni di cui al precedente art. 46 previste per i dipendenti, a seconda della gravità della violazione o dell'omissione.

CAPO XV
Disposizioni finali
Art. 49

1. Il Presidente provvede ad informare tutti i dipendenti sui contenuti del presente codice etico.
2. Le disposizioni del codice relative alle sanzioni disciplinari devono, inoltre, essere portate a conoscenza delle persone interessate mediante affissione in luogo accessibile a tutti ai sensi dell'art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300.
3. Il presente codice di comportamento deve essere portato a conoscenza di terzi (lavoratori autonomi o imprese) che ricevano un incarico da Premix SpA.
4. Il presente codice etico deve essere messo a disposizione degli amministratori di Premix SpA al momento dell'accettazione della carica, nonché dei rappresentanti, mandatari, agenti, collaboratori e consulenti esterni di Premix SpA al momento della conclusione del relativo contratto di collaborazione.

ELENCO INFORMATIVO DEI REATI PREVISTI DALL'ART. 10 DELLA LEGGE 16 MARZO 2006 N. 146

ART. 416 C.P. (ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE)

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

* * *

ART. 416 BIS C.P. (ASSOCIAZIONE DI TIPO MAFIOSO)

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da sette a dodici anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da sette a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dieci a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

* * *

ART. 291 - QUATER DEL D.P.R. 23 GENNAIO 1973 N. 43 (ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE FINALIZZATA AL CONTRABBANDO DI TABACCHI LAVORATI ESTERI)

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis¹, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.

* * *

ART. 74 DEL D.P.R. 9 OTTOBRE 1990 N. 309 (ASSOCIAZIONE FINALIZZATA AL TRAFFICO ILLECITO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE)

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73², chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

* * *

ART. 12 COMMI III, III BIS , III TER E V DEL D.LGS. 25 LUGLIO 1998 N. 286 (DISPOSIZIONI CONTRO LE IMMIGRAZIONI CLANDESTINE)

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre profitto anche indiretto, compie atti diretti a procurare l'ingresso di taluno nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico, ovvero a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da quattro a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona.

¹ Chiunque introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali è punito con la multa di lire diecimila per ogni grammo convenzionale di prodotto, come definito dall'articolo 9 della legge 7 marzo 1985, n.76, e con la reclusione da due a cinque anni.

² Chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I prevista dall'articolo 14, è punito con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da euro 26.000 a euro 260.000. Con le medesime pene di cui al comma 1 è punito chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque illecitamente detiene:

a) sostanze stupefacenti o psicotrope che per quantità, in particolare se superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute emanato di concerto con il Ministro della giustizia sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento nazionale per le politiche antidroga, ovvero per modalità di presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato, ovvero per altre circostanze dell'azione, appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale;

b) medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella II, sezione A, che eccedono il quantitativo prescritto. In questa ultima ipotesi, le pene suddette sono diminuite da un terzo alla metà

Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione di cui all'articolo 17, illecitamente cede, mette o procura che altri metta in commercio le sostanze o le preparazioni indicate nelle tabelle I e II di cui all'articolo 14, è punito con la reclusione da sei a ventidue anni e con la multa da euro 26.000 a euro 300.000

Le pene di cui al comma 2 si applicano anche nel caso di illecita produzione o commercializzazione delle sostanze chimiche di base e dei precursori di cui alle categorie 1, 2 e 3 dell'allegato I al presente testo unico, utilizzabili nella produzione clandestina delle sostanze stupefacenti o psicotrope previste nelle tabelle di cui all'articolo 14

Le stesse pene si applicano a chiunque coltiva, produce o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione

Quando le condotte di cui al comma 1 riguardano i medicinali ricompresi nella tabella II, sezioni A, B e C, di cui all'articolo 14 e non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 17, si applicano le pene ivi stabilite, diminuite da un terzo alla metà.

3-bis. Le pene di cui ai commi 1 e 3 sono aumentate se:

a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;

b) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumità;

c) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante.

c-bis) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti.

3-ter. Se i fatti di cui al comma 3 sono compiuti al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, la pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona.

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni.

* * *

ART 377 BIS C.P. (INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni

* * *

ART. 378 C.P. (FAVOREGGIAMENTO PERSONALE)

Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa, è punito con la reclusione fino a quattro anni.

ART. 171.

Salvo quanto previsto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter, è punito con la multa da lire 100.000 a lire 4.000.000 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa.

ART. 171-BIS.

1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità.
2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità.

ART. 171-SEPTIES.

1. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:
 - a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;
 - b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.

ART. 171-OCTIES.

1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.
2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità.

ARTICOLO 473 CONTRAFFAZIONE, ALTERAZIONE O USO DI MARCHI O SEGNI DISTINTIVI OVVERO DI BREVETTI, MODELLI E DISEGNI.

- [I]. Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.
- [II]. Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.
- [III]. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

ARTICOLO 474 INTRODUZIONE NELLO STATO E COMMERCIO DI PRODOTTI CON SEGNI FALSI.

- [I]. Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.
- [II]. Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.
- I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale

ARTICOLO 513 TURBATA LIBERTÀ DELL'INDUSTRIA O DEL COMMERCIO.

- [I]. Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da 103 euro a 1.032 euro.

ARTICOLO 513 BIS ILLECITA CONCORRENZA CON MINACCIA O VIOLENZA.

- [I]. Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.
- [II]. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

ARTICOLO 514 FRODI CONTRO LE INDUSTRIE NAZIONALI.

- [I]. Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a 516 euro.
- [II]. Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.

ARTICOLO 517 VENDITA DI PRODOTTI INDUSTRIALI CON SEGNI MENDACI.

- [I]. Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro

ARTICOLO 517 TER FABBRICAZIONE E COMMERCIO DI BENI REALIZZATI USURPANDO TITOLI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE.

- [I]. Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.
- [II]. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.
- [III]. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.
- [IV]. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

ARTICOLO 515 FRODI CONTRO LE INDUSTRIE NAZIONALI.

Chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a Euro 2.065. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a Euro 103.

DELITTI RICHIAMATI DALL'ART. 407 C.P.P.

Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo

ART. 416 C.P. (ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE)

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni

ART. 416 C.P. (ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE PER COMMITTERE TALUNE TIPOLOGIE DI REATI)

L'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600 (riduzione o mantenimento in schiavitù), 601 (tratta di persone) e 602 (acquisto e alienazione di schiavi), nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

ART. 416 BIS C.P. (ASSOCIAZIONE DI TIPO MAFIOSO)

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da sette a dodici anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da sette a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dieci a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

ARTICOLO 416 TER SCAMBIO ELETTORALE POLITICOMAFIOSO.

[I]. La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416-bis si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-bis in cambio della erogazione di denaro.

ARTICOLO 630 SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO DI ESTORSIONE.

[I]. Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

[II]. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

ART. 74 DEL D.P.R. 9 OTTOBRE 1990 N. 309 (ASSOCIAZIONE FINALIZZATA AL TRAFFICO ILLECITO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE)

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73³, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

³ Chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I prevista dall'articolo 14, è punito con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da euro 26.000 a euro 260.000. Con le medesime pene di cui al comma 1 è punito chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque illecitamente detiene:

a) sostanze stupefacenti o psicotrope che per quantità, in particolare se superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute emanato di concerto con il Ministro della giustizia sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento nazionale per le politiche antidroga, ovvero per modalità di presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato, ovvero per altre circostanze dell'azione, appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale;

b) medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella II, sezione A, che eccedono il quantitativo prescritto. In questa ultima ipotesi, le pene suddette sono diminuite da un terzo alla metà

Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione di cui all'articolo 17, illecitamente cede, mette o procura che altri metta in commercio le sostanze o le preparazioni indicate nelle tabelle I e II di cui all'articolo 14, è punito con la reclusione da sei a ventidue anni e con la multa da euro 26.000 a euro 300.000

Le pene di cui al comma 2 si applicano anche nel caso di illecita produzione o commercializzazione delle sostanze chimiche di base e dei precursori di cui alle categorie 1, 2 e 3 dell'allegato I al presente testo unico, utilizzabili nella produzione clandestina delle sostanze stupefacenti o psicotrope previste nelle tabelle di cui all'articolo 14

Le stesse pene si applicano a chiunque coltiva, produce o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione

Quando le condotte di cui al comma 1 riguardano i medicinali ricompresi nella tabella II, sezioni A, B e C, di cui all'articolo 14e non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 17, si applicano le pene ivi stabilite, diminuite da un terzo alla metà.